

**Delibera n. 24 del 12 marzo 2015**

**Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle misure di regolazione immediatamente esecutive, concernenti l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, di cui alla Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

nella sua riunione del 12 marzo 2015;

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, 689, recante "Modifiche al sistema penale" ;
- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTI** in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 e, specificamente:
- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)*»;
  - la lett. b) del comma 2, ai sensi del quale l'Autorità provvede «*a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori*»;
  - la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede «*a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto*

*legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura»;*

- la lett. l) del comma 2, che dispone: *«l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481»;*

- la lett. f) del comma 3, il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *«ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione»;*

- la lett. i) del comma 3, ai sensi del quale l'Autorità *«ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, (...) di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti»;*

**VISTO**

l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *«irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie»* non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 154.937.069,73;

**VISTO**

il decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, recante *“Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;*

- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 13/2013, del 19 dicembre 2013, di entrata in operatività della stessa;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, e in particolare l'art. 8, ai sensi del quale gli atti di regolazione sono efficaci dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità”*;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 5 novembre 2014, in materia di *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*, e in particolare le misure di regolazione contenute nell'Allegato;
- CONSIDERATO** che, in particolare, con la suddetta Delibera n. 70/2014, l'Autorità ha introdotto misure di regolazione immediatamente esecutive in materia di:
- 1) accordi quadro;
  - 2) assegnazione della capacità;
  - 3) gestione della circolazione perturbata;
  - 4) sgombero delle infrastrutture;
  - 5) effetti della mancata contrattualizzazione e/o utilizzazione delle tracce;
  - 6) pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
  - 7) *performance regime*;
  - 8) condizioni di accesso ai servizi;
  - 9) persone a mobilità ridotta;
  - 10) assegnazione di spazi pubblicitari, desk informativi, aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela;
  - 11) servizi di manovra;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 80 del 13 gennaio 2015, indirizzata, tra gli altri, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), l'Ufficio Accesso alle Infrastrutture dell'Autorità evidenziava che *«nel testo della Delibera stessa, al primo “ritenuto” è esplicitamente indicato che l'Autorità ha inteso “introdurre misure di regolazione immediatamente esecutive” e che «Deve pertanto intendersi che, salvo ove diversamente indicato, tutte le misure riportate (...) sono immediatamente esecutive dalla data di pubblicazione dell'atto», in coerenza con quanto previsto all'art. 8 del “Regolamento per lo svolgimento*

*in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori d’interesse”»;*

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 178 del 21 gennaio 2015, indirizzata a RFI, l’Ufficio Accesso alle Infrastrutture ribadiva *«che tutte le misure di regolazione riportate nella predetta Delibera, salvo ove diversamente indicato, sono da ritenersi immediatamente esecutive dalla data di pubblicazione della stessa, con la conseguente necessità che tutti i contratti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria stipulati in data successiva a tale data devono recepirle ove necessario»;*

**CONSIDERATO** che nell’allegato alla Delibera n.70/2014 l’Autorità prescrive che le misure di regolazione relative a procedure facenti parte del Prospetto Informativo della Rete siano nello stesso recepite dal Gestore dell’Infrastruttura (RFI) ;

**CONSIDERATO** che con la Disposizione n. 19 del 12 dicembre 2015 l’Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete nell’edizione aggiornata al dicembre 2014 (“PIR 2015”), pubblicata in pari data sul sito internet della stessa RFI, con regole e procedure per la richiesta e per l’allocazione di capacità dell’infrastruttura valide a partire dal 13 aprile 2015 in riferimento all’orario ferroviario in vigore dal 13 dicembre 2015 al 12 dicembre 2016;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 367 del 3 febbraio 2015 RFI comunicava all’Autorità di aver pubblicato sul proprio sito internet in data 2 febbraio 2015 l’aggiornamento straordinario dell’ edizione dicembre 2014 del “PIR 2015” nonché che avrebbe proceduto *«all’aggiornamento del PIR edizione dicembre 2013»* (“PIR 2014”) *«per quanto concerne, alla luce della Delibera n. 70/2014, le parti di immediata applicazione per il corrente anno di servizio»* (14 dicembre 2014-12 dicembre 2015);

**CONSIDERATO** che con note prot. n. 2615/2014 del 5 dicembre 2014 e n. 178/2015 del 21 gennaio 2015, l’Ufficio Accesso alle Infrastrutture richiedeva a RFI una relazione informativa circa l’avvenuta esecuzione delle misure di regolazione contenute nella Delibera n. 70/2014;

**RILEVATO** che RFI non faceva pervenire all’Autorità la relazione richiesta con le suddette note prot. n. 2615/2014 del 5 dicembre 2014 e n. 178/2015 del 21 gennaio 2015;

**ATTESO** che, con nota prot. n. 775 del 26 febbraio 2015, l’Ufficio Accesso alle Infrastrutture, avendo proceduto ad effettuare una prima verifica dello stato di adempimento della Delibera n. 70/2014, stante la mancata trasmissione della relazione informativa di cui sopra, convocava RFI in audizione, per il giorno 4 marzo 2015, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi e documentali, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 201/2011, anche con riguardo agli adempimenti nel frattempo intervenuti;

- ATTESO** che in data 4 marzo 2015, presso gli Uffici dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, in Torino, si è svolta la suddetta audizione, nel corso della quale i rappresentanti di RFI hanno illustrato lo stato di recepimento delle misure regolatorie contenute nella Delibera n. 70/2014, come da processo verbale redatto in pari data;
- CONSIDERATO** che con Disposizione n. 2 del 4 marzo 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete "PIR 2015 edizione marzo 2015", che risulta pubblicato in pari data sul sito internet della stessa RFI;
- CONSIDERATO** che con Disposizione n. 3 del 4 marzo 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete "PIR 2014 edizione marzo 2015", che risulta pubblicato in data 5 marzo 2015 sul sito internet della stessa RFI;
- CONSIDERATO** che con note prot. n. 7/P e 15/28.01/P/PRE del 28 gennaio 2015, NTV/2015/8/P del 29 gennaio 2015, NTV/2015/11/P del 2 febbraio 2015, NTV/2015/16/P e NTV/2015/17/P del 4 marzo 2015 - inviate al Gestore dell'infrastruttura, RFI, e in alcuni casi anche al Gestore della stazione, nonché per conoscenza a questa Autorità - e con nota prot. n. 15/55.01/P/PRE del 24 febbraio 2015 - indirizzata a questa Autorità - l'Impresa ferroviaria Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA ha rappresentato, con riferimento a talune stazioni, doglianze concernenti i servizi di informazione e la segnaletica di orientamento all'utenza, la gestione e manutenzione degli spazi, la ripartizione degli spazi per l'offerta ai propri clienti dei servizi di biglietteria, accoglienza e assistenza, le tariffe richieste per la fruizione di tali spazi;
- CONSIDERATO** che dalle verifiche effettuate non risultano attuate le seguenti misure di regolazione immediatamente esecutive, contenute nella Delibera n. 70/2014:
- misura 1.6.2 (in materia di accordi quadro): non risulta esplicitamente specificato nel PIR 2015 - edizione dicembre 2014 né nei successivi aggiornamenti di febbraio 2015 e marzo 2015, quanto previsto al punto c) della misura, riguardante la possibilità di accesso per il titolare di accordo quadro al 100% della capacità disponibile in assenza di altre richieste;
  - misura 2.6.1 (in materia di assegnazione della capacità): non risulta trasmesso all'Autorità entro il 31/12/2014 un documento informativo relativo alle tracce orarie;
  - misura 8.6.1 (in materia di condizioni di accesso ai servizi): le informazioni richieste nella misura 8.6.1 non risultano attualmente desumibili dal combinato delle informazioni contenute negli allegati al PIR 2015 ed in PIR Web né da un distinto e unico documento;
  - misure 9.6.1 e 9.6.2 (in materia di persone a mobilità ridotta - PMR): le tariffe non risultano commisurate al costo marginale del servizio;
  - misura 10.6.1 (in materia di assegnazione di spazi pubblicitari, desk informativi, aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela): la

previsione, contemplata nel PIR 2015 – edizione dicembre 2014, di riservare alle imprese ferroviarie richiedenti spazi idonei, si riferisce solo a BSS e desk informativi e spazi per assistenza alla clientela, e non anche ai servizi di biglietteria non automatici, a servizi di accoglienza, e ai servizi di assistenza diversi dai desk mobili, come invece richiesto dalla misura;

- misura 10.6.3 (in materia di criteri che vanno rispettati nei contratti tra imprese ferroviarie e gestore della stazione, concernenti individuazione di *Service Level Agreements*, canoni orientati ai costi, durata pluriennale dei contratti): i criteri indicati dalla misura stessa non sono inseriti nel PIR 2015;

**RITENUTO**

che gli elementi acquisiti dagli Uffici dell’Autorità costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. l), comma 3, lett. f) e lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Su proposta del Segretario Generale;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

**Avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all’inottemperanza alle misure di regolazione immediatamente esecutive, concernenti l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, di cui alla Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014.**

1. In relazione alle violazioni contestate in motivazione, che si richiamano integralmente, è avviato un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. l), comma 3, lett. f) e lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il limite massimo delle sanzioni comminabili è pari a euro 154.937.069,73 per ciascuna misura violata.
2. E’ nominato responsabile del procedimento il Dott. Roberto Gandiglio; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011 0908500.
3. E’ possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e Sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino.
4. Il destinatario della presente Delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.

5. Il destinatario della presente Delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni.
6. Il destinatario della presente Delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le violazioni contestate in motivazione.
7. I soggetti che hanno un interesse qualificato a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione delle presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente Delibera.
9. La presente Delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo [segreteriaacda@pec.rfi.it](mailto:segreteriaacda@pec.rfi.it) e viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it).

Torino, 12 marzo 2015

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi